

Osservatorio sulla criminologia e la violenza di genere n. 3/2025

Observatory of criminology and gender-based violence n. 3/2025

di **Simona Raffaele**

Abstract [ITA]: Il fascicolo offre una lettura critica e multidisciplinare della violenza domestica, di genere e della crisi penitenziaria del 2025: dalla proposta di reato autonomo di femminicidio alle principali vicende giurisprudenziali (casi *Pifferi* e *Impagnatiello*, nonché una rassegna delle sentenze pronunciate da Corte costituzionale, Corte EDU e Cassazione), sino al picco di suicidi in carcere. L'analisi intreccia dati empirici, diritto interno e comparato, evidenziando limiti del simbolismo penale e urgenza di politiche integrate di prevenzione, protezione e trattamento.

Abstract [ENG]: *This issue offers a critical, multidisciplinary analysis of domestic and gender-based violence and Italy's 2025 prison crisis: from the proposed autonomous offence of femicide to landmark judicial developments (Pifferi and Impagnatiello cases, analysis of Constitutional Court, ECHR and Court of Cassation sentences), to the surge of in prison suicides. Drawing on empirical data, domestic and comparative law, it underscores the limits of penal symbolism and the urgency of integrated strategies of prevention, protection, and rehabilitation.*

Parole chiave: femminicidio – violenza domestica – violenza di genere – premeditazione – crudeltà; dolo eventuale – politica criminale – Corte EDU – giurisprudenza costituzionale e di legittimità – esecuzione penale – suicidi in carcere

Keywords: *femicide – domestic violence – gender-based violence – premeditation – cruelty – depraved heart murder – criminal policy – ECHR – Constitutional Court and Court of Cassation cases law – penal execution – prison suicides*

SOMMARIO: 1. Femminicidio e incriminazione autonoma: il dibattito. – 2. Il caso “Pifferi”: omicidio mediante omissione, dolo eventuale e fragilità sociale. – 3. Il caso “Impagnatiello”: femminicidio, esclusione della premeditazione e aggravante della crudeltà. – 4. Estate 2025: suicidi e sovraffollamento nelle carceri italiane. – 5. Osservatorio della Corte europea dei diritti dell'uomo. – 6. Osservatorio della Corte costituzionale. – 7. Osservatorio della Corte di cassazione.

1. Femminicidio e incriminazione autonoma: il dibattito.

Negli ultimi mesi, i dati diffusi dall'Osservatorio *Non Una di Meno* confermano la persistenza del femminicidio nel nostro Paese come fenomeno strutturale e sistematico: alla data dell'8 luglio 2025 risultano 51 casi accertati e almeno 33 tentati omicidi dall'inizio dell'anno, con una significativa concentrazione in Lombardia, Campania, Toscana, Lazio e Piemonte. L'età media delle vittime è di 53 anni; rilevante è l'incidenza di donne con disabilità o in condizioni di marginalità sociale, mentre oltre 31 minori sono rimasti orfani. Nella maggioranza dei casi si tratta di omicidi intrafamiliari o legati a relazioni affettive (56% dei casi imputabili a *partner* o *ex partner*), spesso successivi a richieste di aiuto rimaste inavviate (Osservatorio nazionale *Non Una di Meno*, dati aggiornati all'8 luglio 2025, disponibili in: <https://osservatorionazionale.nonunadimeno.net>).

In prospettiva comparata, è interessante notare che i dati elaborati dall'*European Institute for Gender Equality* e da *Openpolis* mostrano che, pur registrando numeri assoluti elevati, l'Italia presenta un tasso di femminicidi (0,38 per 100.000 abitanti) inferiore alla media europea (0,66), collocandosi tra i Paesi con i valori più bassi, dietro solo al Lussemburgo (EIGE, *Gender-based violence statistics*, 2025; Openpolis, *Violenza di genere in Europa*, 2025).

Tuttavia, tale posizione relativamente più favorevole sul piano statistico non ha attenuato la percezione di emergenza sociale, che continua ad alimentare il dibattito politico e scientifico interno, concentratosi sul disegno di legge n. 1433 del 2025, approvato dal Senato il 23 luglio 2025 e attualmente all'esame della II Commissione Giustizia della Camera (Atto Camera n. 2528). Il testo introduce l'art. 577-bis c.p., che punisce con l'ergastolo «*chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione, odio, prevaricazione, controllo, possesso o dominio verso la vittima in quanto donna, ovvero in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere una relazione affettiva, o come atto di limitazione delle sue libertà individuali*».

La riforma si articola su alcune direttive principali: *a)* introduzione di aggravanti per i reati “da codice rosso” (l. 19 luglio 2019, n. 69) commessi con le modalità indicate dall'art. 577-bis c.p.; *b)* rafforzamento delle misure processuali di protezione (obblighi informativi, maggiori poteri del P.M., ampliamento delle misure cautelari); *c)* restrizioni nell'accesso ai benefici penitenziari, subordinati a una valutazione positiva dell'osservazione scientifica della personalità protratta per almeno un anno nei confronti dei condannati per femminicidio e altri reati di violenza di genere.

Va ricordato che parte della dottrina ha sottolineato come gli omicidi di donne in ambito relazionale dovrebbero essere letti in chiave di violenza di genere, quali espressioni di dinamiche di controllo e dominio all'interno della relazione (cfr. F. MENDITTO, *Riflessioni sul delitto di femminicidio*, in www.sistemapenale.it, 2 aprile 2025; G. PECORELLA, *Il femminicidio tra incriminazione autonoma e aggravante*, loc. ult. cit., 2 giugno 2025; B. PEZZINI, *Reato di femminicidio ed eccedenza di genere della violenza*, in www.osservatorioaic.it, 5 agosto 2025).

La previsione autonoma del delitto di femminicidio è stata criticata per il rischio di produrre un intervento ad alto impatto simbolico ma di scarsa efficacia criminologica, più funzionale alla costruzione del consenso politico-mediatico che alla prevenzione delle condotte (così V. MONGILLO, *Il femminicidio tra simbolismo e diritto penale sostanziale*, in www.sistemapenale.it, 12 giugno 2025).

La dottrina, per il vero, ha evidenziato numerose criticità: *a)* i rischi di indeterminatezza e la difficoltà di provare in giudizio il movente di genere, con il pericolo che la fattispecie si riduca a un “doppione” delle aggravanti esistenti e venga elusa nella prassi (V. MONGILLO, *Il femminicidio tra simbolismo e diritto penale sostanziale*, op. cit.); *b)* i possibili profili di incostituzionalità derivanti dalla selezione irragionevole del soggetto passivo (“donna”), dalla rigidità della pena e dalla vaghezza dei criteri normativi (G.L. GATTA, *Il femminicidio come reato autonomo: dubbi di legittimità costituzionale*, in www.sistemapenale.it, 20 giugno 2025); *c)* il rischio di “svuotamento pratico” della norma per le difficoltà probatorie relative al dolo discriminatorio, che condurrebbero i giudici a riqualificare i fatti come omicidio comune (D. PULITANÒ, *Ancora sul femminicidio: incriminazione autonoma o aggravante speciale?*, in www.sistemapenale.it, 21 giugno 2025).

Altri autori hanno denunciato la deriva punitiva eccessiva, descritta come “sadismo penale”, che privilegerebbe la dimensione simbolica e repressiva rispetto a una strategia preventiva effettiva (R. BARTOLI, *Criminalizzazione del femminicidio e diritto penale emotivo*, in www.sistemapenale.it, 17 ottobre 2025).

Diversamente, voci favorevoli suggeriscono di abbandonare l'ancoraggio soggettivo al movente, difficilmente provabile, a favore di una definizione oggettiva e sistematica, più coerente con il modello spagnolo e con le fonti sovranazionali (A. MASSARO, *La politica criminale spagnola sulla violenza di genere vent'anni dopo*, in www.sistemapenale.it, 17 ottobre 2024).

Il modello spagnolo, avviato con la *Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género*, ha integrato l'aspetto repressivo con strumenti di prevenzione e protezione: tribunali specializzati in violenza di genere con competenza penale e civile, percorsi accelerati per le vittime, formazione obbligatoria per magistrati e forze dell'ordine, assistenza multidisciplinare gratuita e un sistema di monitoraggio costante. Anche gli sviluppi più recenti – come il *Real Decreto* del 2025 volto a rafforzare le sezioni giudiziarie dedicate – confermano la

vocazione strutturale e multidimensionale dell'approccio spagnolo. Tale modello consente di affrontare le radici criminologiche della violenza di genere, evitando di affidarsi esclusivamente alla leva simbolica del diritto penale.

Uno sguardo oltreoceano conferma, inoltre, i limiti preventivi della mera incriminazione: la *criminal law* statunitense disciplina il *murder*, articolato nei diversi gradi di gravità (*first, second, third degree*), accanto al *voluntary manslaughter*, che consente una mitigazione della responsabilità quando l'omicidio sia commesso sotto la spinta della *provocation (heat of passion)*. Proprio questo istituto, storicamente giustificato dalla tradizione della *common law*, ha suscitato aspre critiche in quanto idoneo ad attenuare la risposta sanzionatoria in molti casi di femminicidio commessi da *partner* o *ex partner*, arrivando a configurarsi come una “*infidelity defense*”. Come si è osservato, sebbene la pena prevista per il *voluntary manslaughter* resti elevata (talvolta sino all'ergastolo), l'efficacia preventiva del diritto penale si rivela limitata, evidenziando il rischio che la mera minaccia di sanzione non incida sulle dinamiche strutturali della violenza di genere (A. DE LIA, “*Men who hate women*”: *il femminicidio negli Stati Uniti d'America. Spunti di riflessione in ottica comparata*, in www.quotidianolegale.it, 2 settembre 2025).

Ne emerge, dunque, che la sola introduzione di nuove fattispecie incriminatrici, per quanto dotata di forte impatto simbolico, non è sufficiente a incidere sulle radici del fenomeno. Senza un impegno strutturale e coordinato sul piano sociale, culturale e istituzionale, il rischio è quello di una risposta normativa ad alta visibilità politica ma destinata a produrre effetti limitati e contingenti, incapaci di incidere in modo duraturo sulle dinamiche che alimentano il femminicidio. In sintesi, l'efficacia della riforma dipenderà dalla capacità di integrare risposta penale e politiche sociali, oltre il simbolismo.

2. Il caso “Pifferi”: omicidio mediante omissione, dolo eventuale e fragilità sociale.

La Corte d'Assise di Milano, I. Sez., con sentenza n. 2 del 13 maggio 2024 (dep. 8 agosto 2024; Pres. Mannucci, Est. Santangelo), ha condannato Alessia Pifferi alla pena dell'ergastolo per l'omicidio volontario *ex art. 575 c.p.* della figlia di diciotto mesi, deceduta per disidratazione dopo essere stata lasciata sola in casa per sei giorni (la sentenza è reperibile sul sito www.sistemapenale.it).

Il fatto è stato qualificato come omicidio volontario in forma omissiva, ai sensi degli artt. 575 e 40, comma 2, c.p., connotato da dolo eventuale. La Corte ha respinto la prospettazione difensiva volta a ricondurre la condotta all'abbandono di minore seguito da morte (art. 591, commi 1 e 3, c.p.), chiarendo che quest'ultimo presuppone la coscienza dell'abbandono e del pericolo per l'incolumità, mentre l'omicidio richiede la rappresentazione della morte come conseguenza probabile o possibile, con accettazione del rischio da parte dell'agente.

Sul piano dell'elemento soggettivo, i giudici hanno richiamato il costante orientamento della Cassazione, secondo cui, in assenza di confessione, la prova del dolo deve essere desunta da circostanze oggettive valorizzate per la loro portata sintomatica (Cass., Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343, “*Esphenhahn*”). Seguendo tale linea, la Corte ha ribadito che per configurare il dolo eventuale occorre dimostrare che l'agente si sia confrontato con la categoria di evento verificatasi, accettandone il rischio. Tra gli indicatori valutabili: distanza dalla condotta doverosa, personalità e pregresse esperienze dell'autore, durata e reiterazione della condotta, comportamento successivo, compatibilità tra scopo perseguito e conseguenze collaterali, probabilità dell'evento, effetti negativi anche sull'autore, contesto lecito o illecito dell'azione.

Applicando questi parametri, la Corte ha escluso il dolo diretto intenzionale, ma ha riconosciuto con “ragionevole certezza” che la madre avesse previsto la morte della figlia come conseguenza della propria condotta, accettandone il rischio. Ha, pertanto, affermato la sussistenza del dolo eventuale, con esclusione della premeditazione, ritenuta incompatibile con la natura probabilistica dello stesso. Quest'ultima, infatti, presuppone un processo deliberativo fermo e univoco, maturato in un tempo idoneo a consentire riflessione ponderata e sorretto da persistente volontà di realizzare l'evento (*ex*

multis, Cass., Sez. I, 7 novembre 2024, n. 47341). Il dolo eventuale, al contrario, si caratterizza per l'adesione probabilistica al rischio, priva della determinazione unitaria propria del dolo diretto. Ne deriva l'inconciliabilità logica dei due istituti, già sottolineata in dottrina (G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2024, 383 ss.; nella dottrina tedesca, C. ROXIN – L. GRECO, *Strafrecht Allgemeiner Teil 01: Grundlagen. Der Aufbau der Verbrechenslehre*, vol. I, München, 2020, 431 ss.).

La decisione si inserisce, così, nel più ampio dibattito sulla “inafferrabilità” del dolo eventuale, sospeso tra volizione indiretta e previsione cosciente, con il rischio di valutazioni elastiche e dipendenti dal contesto (per una panoramica giurisprudenziale recente, sia consentito il rinvio a S. RAFFAELE, *La permanente inafferrabilità del dolo eventuale*, in *Giur. It.*, 2024, 5, 1179 ss.).

Sul piano criminologico, il caso ha sollevato questioni legate alle fragilità personali e sociali dell'imputata, donna sola, priva di reti familiari e istituzionali di sostegno. Tali condizioni non hanno inciso sulla valutazione della capacità di intendere e di volere, confermata dalle perizie. La Corte ha negato le attenuanti generiche, valorizzando la gravità eccezionale del fatto e l'accettazione consapevole del rischio, e ha riconosciuto l'aggravante dei futili motivi (art. 61, n. 1, c.p.), sottolineando la sproporzione tra l'abbandono protratto della figlia e le ragioni poste a giustificazione, giudicate inconsistenti.

Quanto all'imputabilità, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui i disturbi di personalità rilevano solo se gravi e tali da determinare una situazione psichica incontrollabile (Cass., Sez. Un., 25 gennaio 2005, n. 9163, “Raso”; più di recente Cass., Sez. I, 30 gennaio 2025, n. 3868). Restano invece irrilevanti anomalie caratteriali, disarmonie della personalità e stati emotivi o passionali.

Ne emerge la tensione tra fragilità psicosociale e responsabilità penale piena: il diritto penale ha reagito con la massima severità a una condotta di abbandono estremo, senza riconoscere alcun rilievo attenuante al contesto sociale. Sul piano dogmatico, la sentenza richiama le difficoltà dell'accertamento dell'imputabilità e del vizio di mente, connesse alla fragile affidabilità delle prognosi psichiatriche e alla complessa triangolazione tra disturbo mentale, colpevolezza e pericolosità sociale (su questi argomenti, in particolare, vd. M.T. COLLICA, *Interazioni psichiche e diritto penale*, Napoli, 2025; ID., *Vizio di mente: nozione, accertamento e prospettive*, Torino, 2007, nonché M. BERTOLINO, *Reato, infermità di mente, pericolosità sociale: una triade oscura*, in www.archiviopenale.it, 28 maggio 2024).

In conclusione, la sentenza Pifferi costituisce un precedente rilevante per la teoria del dolo eventuale, confermando l'esigenza di criteri probatori stringenti, e un caso emblematico sul piano criminologico, in cui le condizioni di isolamento e marginalità dell'imputata non hanno trovato alcun riconoscimento attenuante. La vicenda, amplificata mediaticamente, si è trasformata in uno dei casi giudiziari più discussi a livello nazionale, ponendo in luce le tensioni tra colpa sociale e colpa penale, nonché i limiti del sistema giudiziario nel riconoscere le fragilità come categorie giuridicamente rilevanti.

3. Il caso “Impagnatiello”: femminicidio, esclusione della premeditazione e aggravante della crudeltà.

La sentenza n. 18 della Corte d'Assise d'Appello di Milano, Sez. I, del 25 giugno 2025 (dep. agosto 2025; Pres. Caputo, Est. Anelli), reperibile in www.giustiziapenale.it, segna una netta divergenza rispetto al primo grado: mentre la sentenza impugnata aveva riconosciuto la premeditazione valorizzando ricerche sul veleno già dal dicembre 2022, somministrazioni ripetute di topicida e l'agguato del 27 maggio, i giudici d'appello hanno escluso l'aggravante, ritenendola non provata e soprattutto incompatibile con lo schema del dolo eventuale.

Secondo la Corte, le condotte pregresse di avvelenamento non avrebbero dimostrato un proposito omicidiario, bensì un disegno volto a procurare l'aborto non consensuale (art. 593-ter c.p.), con accettazione del rischio della morte della compagna come effetto collaterale. In assenza di un *spatium deliberandi* significativo e di un finalismo diretto all'evento-morte, non può, dunque, ritenersi configurata la premeditazione.

Sul punto, la Corte richiama l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la circostanza aggravante richiede due elementi: *a*) un intervallo temporale apprezzabile tra l'insorgenza e l'attuazione del proposito criminoso, idoneo a consentire una riflessione ponderata (*spatium deliberandi*), e *b*) la ferma e persistente risoluzione criminosa mantenuta fino all'esecuzione (Cass., Sez. I, 12 settembre 2024, n. 3868; Cass., Sez. I, 16 aprile 2018, n. 16885; Cass., Sez. I, 19 febbraio 2008, n. 7766; Cass., Sez. I, 20 febbraio 2007, n. 7970). Nessuno di tali requisiti è risultato, per il giudice del gravame, dimostrato: né un tempo deliberativo effettivo, né la permanenza di un proposito univocamente omicidiario (in dottrina, sul tema del dolo e delle sue declinazioni, si veda M. DEMURO, *Il dolo*, vol. I, *Svolgimento storico del concetto*, Milano, 2007; Id., *Il dolo*, vol. II, *L'accertamento*, Milano, 2010; S. RAFFAELE, *Essenza e confini del dolo*, Milano, 2018).

I giudici hanno quindi preso le distanze dall'impostazione del primo grado, osservando che insistere sulla premeditazione avrebbe significato “forzare” le categorie, introducendo aggravanti “non provate in fatto e infondate in diritto”. La qualificazione del fatto non può ridursi alla percezione sociale dell'efferatezza, ma deve fondarsi su prove certe: di qui il richiamo implicito alla distinzione tra premeditazione e dolo d'impeto, quest'ultimo configurabile quando l'omicidio avviene in un contesto di forte tensione emotiva, senza l'elaborazione lucida e distaccata che caratterizza la premeditazione.

Diversamente, è stata confermata l'aggravante della crudeltà: i 37 fendenti, di cui 11 inferti mentre la vittima era ancora viva, hanno inflitto sofferenze ulteriori e inutili, aggravate dalla consapevolezza della donna – incinta al settimo mese – che con lei stava morendo anche il figlio che portava in grembo. La valutazione è pienamente in linea con il costante orientamento della Cassazione, che ravvisa la crudeltà quando l'aggressore infligge un dolore superfluo rispetto a quello necessario per cagionare la morte, rivelando una particolare malvagità del soggetto agente (Cass., Sez. I, 4 ottobre 2024, n. 41873).

Sul punto, va ricordato che la Cassazione esclude qualsiasi incompatibilità tra crudeltà e dolo d'impeto (in tema, vd. M. TELESCA, *Dolo d'impeto e aggravante della crudeltà: una (in)sostenibile compatibilità?*, in www.lalegislazionepenale.it, 3 dicembre 2020; V. PAZIENZA, *L'aggravante della crudeltà ed i delitti commessi con dolo d'impeto*, in *Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario. Rassegna della giurisprudenza di legittimità. Gli orientamenti delle Sezioni penali - Anno 2016*, consultabile su www.cortedicassazione.it, 16 ss), chiarendo che l'aggravante si fonda sulle modalità oggettive della condotta e non sulla freddezza deliberata dell'agente: essa può, dunque, sussistere anche in contesti di impulso emotivo, purché emerga la volontà di infliggere patimenti superflui (Cass., Sez. Un., 23 giugno 2016 – 29 settembre 2016, n. 40516, “Del Vecchio”).

Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha confermato l'ergastolo, escludendo l'aggravante dei motivi futili e negando le attenuanti generiche, ritenendo irrilevante l'incensuratezza e la confessione tardiva a fronte della “scarsa resipiscenza” mostrata dall'imputato. L'eliminazione della premeditazione non equivale, sottolinea la Corte, a una riduzione della gravità del fatto: si tratta piuttosto di un esercizio di giurisdizione rispettoso delle garanzie, che non può fondarsi su illazioni o congetture indimostrate.

Il richiamo al dolo eventuale avvicina la pronuncia al caso Pifferi (*supra*, § 2): anche in quella vicenda la giurisdizione milanese aveva escluso la premeditazione, optando per una qualificazione più rigorosa. In entrambi i casi emerge una linea interpretativa comune: rigore punitivo nella sanzione, ma altrettanto rigore garantista nella delimitazione delle circostanze aggravanti. Nel contesto del “codice rosso”, che prevede una serie di aggravanti specifiche in materia di femminicidio

(premeditazione, crudeltà, relazione affettiva, gravidanza), la Corte ha riconosciuto soltanto quelle effettivamente provate, evitando di piegare le categorie a fini simbolici.

4. Estate 2025: suicidi e sovraffollamento nelle carceri italiane.

L'estate 2025 ha aggravato una condizione penitenziaria già segnata da indicatori drammatici. Nel solo mese di luglio si sono registrati 6 suicidi e, al 19 agosto, il numero complessivo dall'inizio dell'anno aveva raggiunto 55 casi, saliti poi a 58 a fine agosto. Si tratta di dati che mostrano frequenze impressionanti, ovverosia un suicidio ogni quattro giorni; il che conferma il *trend* già documentato per il 2024, anno in cui si erano contati 90 suicidi secondo l'Osservatorio di Antigone e 83 secondo il Garante nazionale, con oltre 2.000 tentativi di suicidio e 12.500 atti di autolesionismo (L. RISICATO, *Il carcere oggi: tra emergenza sistematica e prospettive necessarie. La crisi silente del carcere tra sovraffollamento e suicidi. Note introduttive*, in *Giur. It.*, 2025, 5, 919 ss.).

I suicidi restano la prima causa di morte in carcere e colpiscono soprattutto la fascia giovanile tra i 18 e i 30 anni (L. RISICATO, *Il carcere oggi*, op. cit.). Non a caso, nell'estate 2025 si sono registrati il suicidio di un diciassettenne a Treviso e il tentato suicidio di un diciannovenne a Regina Coeli (55 i suicidi in carcere da gennaio: l'emergenza continua, in www.sistemapenale.it, 20 agosto 2025).

Tali dati si inseriscono in un quadro di sovraffollamento cronico: al 31 gennaio 2025 erano presenti 61.916 detenuti a fronte di 51.300 posti regolamentari, con un tasso medio di affollamento superiore al 130% (dati Ministero della Giustizia, riportati in M. PELISSERO, *Il carcere oggi, un'emergenza imperiosa*, in *Giur. It.*, 2025, 5, 921 ss). Secondo il Garante nazionale, al 30 maggio 2025 i detenuti erano 62.722, a fronte di 51.285 posti regolamentari, ma solo 46.706 effettivamente disponibili, con un indice medio di sovraffollamento del 134,29% e punte superiori al 150% in un terzo degli istituti (Garante nazionale, *Osservatorio penitenziario adulti. Report analitico – Aggiornamento 30 maggio 2025*, in www.garantenazionaleprivatiliberta.it).

Le condizioni materiali – celle sovraffollate, temperature interne oltre i 35 gradi, strutture faticose, carenze di acqua calda e di personale sanitario – aggravano ulteriormente il rischio di nuove tragedie. Il quadro estivo delle carceri italiane restituisce, così, l'immagine di un sistema incapace di garantire condizioni minime di dignità, in violazione degli artt. 13 e 27, comma 3, Cost., e sollecita un mutamento di paradigma che vada oltre le misure emergenziali.

Sotto il profilo criminologico, i dati dell'estate 2025 mostrano come il carcere finisca per produrre effetti opposti a quelli dichiarati: invece di rieducare, tende a generare marginalità, devianza secondaria e rischio suicidario. Come sottolineato dalla criminologia critica, «il carcere tende a produrre devianza secondaria e a rafforzare la marginalità sociale» (A. BARATTA, *Criminologia critica e critica del diritto penale*, Bologna, 1982, 223 ss.), una prospettiva confermata anche da analisi recenti che parlano del carcere come “istituzione criminogena” (M. BORTOLATO – E. VIGNA, *Vendetta pubblica. Il carcere in Italia*, Bari-Roma, 2020, 45 ss.). Una pena che si traduce in esclusione e morte tradisce non solo il parametro costituzionale di umanità, ma anche la logica preventiva che dovrebbe orientare la risposta penale.

La stessa preoccupazione è stata recentemente espressa in una lettera aperta congiunta dei presidenti dell'Associazione italiana dei professori di diritto penale, dell'Associazione nazionale magistrati e dell'Unione delle Camere penali italiane, che hanno denunciato i 56 suicidi dall'inizio del 2025 come indice di condizioni di vita indegne e incompatibili con la funzione rieducativa della pena, chiedendo interventi immediati per ridurre il sovraffollamento e garantire dignità e diritti fondamentali (G. L. GATTA – C. PARODI – F. PETRELLI, *Carcere, suicidi e sovraffollamento: emergenze da affrontare subito*, in www.sistemapenale.it, 24 agosto 2025).

In questo quadro, le denunce degli operatori e della dottrina convergono con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che nella nota sentenza Torreggiani c. Italia del 2013 (Corte EDU, Sez. II, 8 gennaio 2013, ric. nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10,

37818/10, *Torreggiani e altri c. Italia*) ha qualificato il sovraffollamento carcerario come trattamento inumano e degradante ai sensi dell'art. 3 CEDU.

Una simile violazione è stata riconosciuta anche dai giudici di Strasburgo in un ambito particolarmente delicato quale quello della cooperazione giudiziaria nello spazio giuridico europeo. A tal proposito, sembra opportuno richiamare una sentenza della Corte EDU che, pur riferendosi alla Francia e all'esecuzione del Mandato d'Arresto Europeo (MAE), ha stabilito che, qualora vi siano indizi circa l'esistenza nello Stato richiedente un MAE di condizioni detentive disumane o degradanti tali da integrare una violazione dell'art. 3 CEDU, non si può disporre automaticamente la consegna, occorrendo ulteriori verifiche sul trattamento al quale la persona rischia di essere sottoposta in ragione delle condizioni carcerarie legate al sovraffollamento (Corte EDU, Sez. V, 25 marzo 2021, ric. nn. 40324/16 e 12623/17, *Bivolaru e Moldovan c. Francia*).

Il ripetersi di tali condizioni, aggravate oggi dall'emergenza suicidaria, mostra come il carcere italiano si collochi in una crisi non soltanto gestionale, ma di legittimità costituzionale e convenzionale. Una pena che espone a esclusione, sofferenza e morte non può dirsi conforme né all'art. 27, comma 3, Cost., né al nucleo minimo di tutela sancito dall'art. 3 CEDU, rendendo improcrastinabile un mutamento di paradigma che vada oltre soluzioni meramente emergenziali.

5. Osservatorio della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Corte EDU, Sez. I, 10 luglio 2025, ric. n. 64753/14, *Gullotti c. Italia*
Art. 41-bis ord. pen. – diritto alla corrispondenza – art. 8 CEDU

La pronuncia si inserisce nel solco della costante attenzione della Corte EDU al regime speciale *ex art. 41-bis* ord. pen., già oggetto di numerosi ricorsi contro l'Italia. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato la violazione dell'art. 8 CEDU in relazione alle restrizioni imposte alla corrispondenza di un detenuto sottoposto al regime speciale *ex art. 41-bis* ord. pen. Condannato per reati di mafia, il ricorrente aveva lamentato l'eccessiva compressione del diritto alla comunicazione epistolare, senza che le autorità nazionali avessero fornito una motivazione adeguata e proporzionata. La Corte ha riconosciuto che il regime detentivo speciale può giustificare limitazioni della vita privata e familiare, ma ha ribadito la necessità che ogni restrizione sia supportata da una valutazione individualizzata e da ragioni pertinenti e sufficienti. In assenza di tali garanzie, la misura si traduce in un'ingerenza arbitraria, incompatibile con l'art. 8 CEDU.

6. Osservatorio della Corte costituzionale.

1) Corte cost., 20 giugno 2025 (ud. 20 maggio 2025), n. 83 – Pres. Amoroso – Rel. Petitti Sfregio permanente – art. 583-*quinquies* c.p.

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 583-*quinquies* c.p., introdotto dalla l. n. 69/2019 (“codice rosso”), in due punti centrali: il primo comma, nella parte in cui non prevede la diminuente per i fatti di lieve entità, in violazione degli artt. 3 e 27 Cost., per eccessiva rigidità del trattamento sanzionatorio (pena da otto a quattordici anni, senza possibilità di modulazione); il secondo comma, nella parte in cui dispone l'interdizione automatica e perpetua da uffici di tutela, curatela e amministrazione di sostegno, anziché rimettere al giudice, entro i limiti di legge, la scelta discrezionale. La Consulta ha riconosciuto la *ratio* di tutela della dignità personale sottesa alla scelta legislativa di tipizzare lo “sfregio” come fattispecie autonoma, ma ha ribadito la necessità costituzionale di una “valvola di sicurezza” che consenta al giudice di calibrare la pena nei casi meno gravi. L'assenza di tale correttivo – specie in presenza di condotte occasionali, di minore intensità lesiva o prive di dolo diretto – rischia di determinare pene sproporzionate, lesive della funzione

rieducativa. Quanto alla pena accessoria, la Corte ha escluso la legittimità della previsione automatica e perpetua, ritenendo necessario un margine di discrezionalità giudiziale per assicurare proporzionalità e ragionevolezza.

2) Corte cost., 29 luglio 2025 (ud. 9 luglio 2025), n. 139 – Pres. Amoroso – Rel. Viganò
Pene sostitutive – reati ostantivi

Rientra nella discrezionalità del legislatore la scelta – compiuta con la riforma Cartabia – di escludere l'applicazione delle pene sostitutive alla detenzione nei confronti dei condannati per i reati ostantivi di cui all'art. 4-bis ord. pen. La Corte costituzionale ha escluso che tale disciplina violi i principi della legge delega o l'art. 3 Cost., trattandosi di valutazione non arbitraria né discriminatoria. È stato parimenti escluso il contrasto con la finalità rieducativa della pena, che può coesistere con altre funzioni, come la prevenzione generale e la tutela della collettività dalla residua pericolosità del condannato. La Consulta, tuttavia, ha ribadito il “preciso dovere” del legislatore e dell'amministrazione penitenziaria di garantire, anche ai condannati per reati ostantivi, condizioni detentive rispettose della dignità umana e tali da rendere praticabile un percorso rieducativo, sottolineando come il sovraffollamento carcerario renda oggi particolarmente arduo il perseguitamento di tali obiettivi.

7. Osservatorio della Corte di cassazione.

1) Cass., Sez. VI, 12 maggio 2025, n. 17857
Maltrattamenti – art. 572 c.p. – violenza assistita

Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dei maltrattamenti commessi “in presenza di minore”, non è sufficiente che quest’ultimo assista ad un singolo episodio di condotta vessatoria. È necessario, invece, che il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui il minore assiste siano tali da far emergere il rischio di compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico. La decisione si discosta dall’orientamento maggioritario secondo cui sarebbe sufficiente anche una sola condotta posta in essere in presenza del minore dopo l’entrata in vigore della l. n. 69/2019. È stata esclusa la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 572, comma 2, c.p., ritenendosi non irragionevole la scelta legislativa di equiparare, sul piano sanzionatorio, i maltrattamenti commessi in danno del minore a quelli realizzati in sua presenza.

2) Cass., Sez. VI, 14 maggio 2025, n. 23956
Maltrattamenti – art. 572 c.p. – separazione coniugale

Integrano il reato di maltrattamenti in famiglia, e non quello di atti persecutori, le condotte vessatorie nei confronti del coniuge che, sorte in ambito domestico, proseguano dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, in quanto il coniuge resta “persona della famiglia” fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza.

3) Cass., Sez. VI, 11 giugno 2025, n. 19483
Maltrattamenti – art. 572 c.p. – divieto di avvicinamento

In tema di maltrattamenti in famiglia, è legittima la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese – nella specie la moglie e le due figlie minori – disposta nei confronti del marito-padre indagato, anche in presenza di un provvedimento del giudice civile che gli riconosca il diritto di visita. Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti deve

considerarsi persona offesa del reato, sicché, in applicazione del principio del *best interest of the child*, prevalgono le esigenze di tutela del minore da ogni forma di pregiudizio sulle prerogative genitoriali dell'indagato.

4) Cass., Sez. VI, 11 giugno 2025, n. 22019
 Maltrattamenti – art. 572 c.p. – durata della convivenza

La Corte di cassazione ha precisato che il delitto di maltrattamenti (art. 572 c.p.) può configurarsi anche in caso di convivenza protratta per un tempo limitato, purché le condotte vessatorie siano reiterate con carattere di continuità o cadenza ravvicinata e idonee a determinare una sofferenza fisica o morale persistente della vittima. Riprendendo il principio già affermato in giurisprudenza, la Corte ha ribadito che la durata complessiva della convivenza è un dato neutro ai fini della tipicità, mentre rileva la qualità e la frequenza degli atti maltrattanti. Nel caso di specie, il reato è stato ritenuto integrato nonostante la convivenza fosse durata circa un mese, in ragione della natura prevaricatrice delle condotte, poste in essere con cadenza quasi quotidiana.

5) Cass., Sez. III, 25 giugno 2025, n. 28970
 Violenza sessuale – art. 609-bis c.p.

In tema di violenza sessuale, per integrare l'elemento soggettivo del reato non è richiesto che la condotta miri a soddisfare il piacere sessuale del soggetto agente; è sufficiente che quest'ultimo sia consapevole della natura oggettivamente sessuale dell'atto compiuto, ovvero della sua capacità di soddisfare il piacere sessuale o provocarne lo stimolo. La possibile presenza di altre finalità da parte dell'autore, come quelle ingiuriose, minacciose o scherzose, non esclude la natura sessuale dell'azione.

6) Cass., Sez. VI, 2 luglio 2025, n. 29475
 Maltrattamenti – art. 572 c.p. – violenza assistita

La Corte di cassazione ha affrontato la questione della configurabilità della circostanza aggravante dei cd. "maltrattamenti assistiti" (art. 572, comma 2, c.p.), introdotta dalla l. n. 69/2019. Dopo aver ricordato che la giurisprudenza maggioritaria aveva ritenuto sufficiente, ai fini dell'integrazione dell'aggravante, la presenza del minore anche ad un solo episodio di violenza, la Suprema Corte ha sposato l'orientamento più restrittivo, secondo cui non basterebbe la mera occasionalità. È necessario che il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui il minore assiste siano tali da determinare un rischio concreto di compromissione del suo sviluppo psico-fisico. Nel caso di specie, la Corte d'appello aveva accertato che i minori avevano assistito a plurime discussioni, urla e insulti, che avevano prodotto stati di *shock* psicologico: elementi, questi, ritenuti comunque idonei a integrare l'aggravante.